

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabito Luce, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 gennaio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' SS MANFREDONIA CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 11 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 14 CGS) (nota n. 1013/544pf06-07/SP/en del 5.11.2007).

Letto il deferimento ed esaminati gli atti presenti nel fascicolo, tra cui la memoria prodotta dal difensore dell'incolpata, ascoltato il rappresentante della Procura federale avv. Andrea Magnanelli nonché il difensore della Società deferita, osserva quanto segue.

Il fatto storico posto alla base del deferimento risulta compiutamente ricostruito sulla base delle indagini svolte dal competente ufficio federale e su quelle compiute dall'Autorità Giudiziaria.

E' emerso in modo pacifico che l'aggressione posta in essere nei confronti del giornalista sig. Antonio Di Donna è stata opera di sostenitori della SS Manfredonia Calcio Srl e che essa è avvenuta all'interno dello stadio.

Da ciò deriva l'indubbia responsabilità oggettiva del sodalizio, mentre occorre valutare una serie di elementi per valutare il grado della stessa.

Appare evidente che il fatto ha avuto grande risalto giornalistico, con conseguente, incontestabile lesione dell'immagine del gioco del calcio, anche se non ci si può esimere dal rilevare i toni esagerati usati dalla stampa, soprattutto nell'immediatezza dell'accaduto. E' poi emerso che i facinorosi hanno minacciato e strattonato il giornalista, facendolo cadere a terra, senza peraltro colpirlo ulteriormente, tantochè egli non ha riportato ferite ma un forte shock, circostanza riferita dal Commissario di PS; ciò non diminuisce comunque la brutalità dell'aggressione.

La circostanza che già durante lo svolgimento della gara il sig. Di Donna ed altri giornalisti erano stati oggetto di palesi atteggiamenti minacciosi da parte di una porzione del pubblico avrebbe dovuto indurre la dirigenza del Manfredonia ad adottare misure cautelari per salvaguardare l'incolumità della stampa durante gli spostamenti all'interno della tribuna, momento di contatto con la tifoseria.

Gli addetti del sodalizio, in presenza di una situazione di oggettivo pericolo, non andavano utilizzati secondo le normali procedure, ma una parte di essi doveva essere deputata alla salvaguardia dell'incolumità dei giornalisti.

Di contro, va sottolineato il positivo comportamento tenuto dal Presidente del Manfredonia il quale, venuto successivamente a conoscenza dell'aggressione, si è più volte interessato alla situazione fisica del sig. Di Donna.

Il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato ha riferito che il suo ufficio è riuscito ad identificare i colpevoli, sottoposti a DASPO, e ad accertare che gli stessi sono sostenitori del sodalizio deferito.

A carico di quest'ultimo va pertanto dichiarata la responsabilità oggettiva in relazione al fatto e la sanzione da comminare deve essere determinata sulla base dei vari elementi innanzi illustrati, tenendo conto del disposto di cui alla lett. b) dell'art. 13 comma 1 CGS sotto il profilo dell'ausilio all'identificazione dei responsabili dell'aggressione.

P. Q. M.

accoglie il deferimento e per l'effetto infligge alla Società SS Manfredonia Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSHUA CREVACORE (calciatore tesserato AC Castellettese attualmente in prestito AC Vergiatese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' AC CASTELLETTESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n. 797/537pf06-07/SP/ma del 19.10.2007).

Letti gli atti;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Andrea Magnanelli;

OSSERVA

Con atto del 19.10.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Joshua Crevacore e l'A.C. Castellettese, il primo per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per l'aggressione posta in essere ai danni di un avversario di gioco, la seconda per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Alla riunione del 18.1.2008, alla quale i deferiti, ritualmente convocati, non hanno partecipato, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Crevacore la squalifica per mesi 6 (sei) e per la Società, l'ammenda di € 1.000,00, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La questione attinente all'evento lesivo è pacifica per essere stata ammessa dallo stesso tesserato nel corso delle indagini, pertanto, ciò che rileva, è la congruità della sanzione sportiva richiesta dalla Procura Federale.

Questa Commissione, pur valutando positivamente il contegno tenuto dal Crevacore, anche in relazione alla manifestata disponibilità di refusione delle spese mediche, ritiene però che il fatto contestato sia grave, soprattutto per gli effetti lesivi residuati, tale da far ritenere incongrua la sanzione richiesta dalla Procura nei confronti del deferito.

A prescindere dalle modalità di commissione dell'illecito e dalla asserita, ma non provata reazione ad un fatto ingiusto subito, è sicuramente censurabile e grave la condotta di chi, aggredendo alle spalle, colpisce con un pugno un avversario causandogli una ferita lacero – contusa suturata con tre punti.

La percossa inferta, perdipiù, sembra aver causato una limitazione dell'elevazione dell'O.D. nello sguardo in alto a destra, sulla cui natura permanente, allo stato, non c'è prova, ma che ha comunque determinato un'invalidità temporanea protrattasi dal 19.11.2006, perlomeno, sino al 22.2.2007, data nella quale il calciatore aggredito, assunto a sommarie informazioni, ha confermato l'esistenza delle problematiche.

Peraltro, la giovane età del deferito – che all'epoca dei fatti aveva 17 anni – se, da un lato, ed in diverse condizioni, potrebbe determinare una valutazione leggermente meno rigorosa della responsabilità, per essere lo stesso stato vittima di stati emozionali dovuti anche all'inesperienza ed all'esuberanza giovanile, dall'altro, proprio per come sono maturati gli eventi, per la loro natura indiscutibilmente violenta e per gli effetti che hanno avuto, implica una valutazione specificamente rigorosa non essendo idonea a costituire una circostanza attenuante.

Pertanto, tenuto conto, in maniera positiva, dell'ammissione del fatto e della disponibilità a rifondere le spese mediche, si ritiene congrua la sanzione sportiva della squalifica sino al 31.12.2008.

La posizione di tesserato del Crevacore per la AS La Castellettese determina la conseguenziale responsabilità oggettiva della stessa, ai sensi delle vigenti disposizioni.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Crevacore Joshua la sanzione sportiva della squalifica sino al 31.12.2008 ed alla Società AS La Castellettese l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO SPAGNUOLO (già direttore sportivo Pro Ebolitana inibito per anni cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 17 COMMA 8 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 CGS (nota n. 716/510pf06-07/SP/ma dell'11.10.2007).

Il Procuratore Federale ha deferito il tesserato Spagnuolo Arturo per rispondere della violazione dell'art. 1 commi 1 e 3 CGS anche in relazione all'art. 17 comma 8 CGS vigente all'epoca dei fatti, per aver svolto nelle stagioni 2004 – 2005 e 2005-2006 l'attività di direttore sportivo dell'US Boiano nonostante fosse stato dichiarato inibito per anni 5 con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale confermata dalla CAF il 4/6/2003 e per non aver risposto alla convocazione dell'Ufficio Indagini per i giorni 3/5/06 e 24/5/2006.

Il rappresentante della Procura in udienza ha chiesto la condanna del deferito alla inibizione per anni due.

Il presente procedimento trae origine da altro giudizio disciplinare relativo ai medesimi fatti nel quale la posizione dello Spagnuolo è stata stralciata a causa della omessa comunicazione della fissazione dell'udienza. Tale precedente procedimento si è concluso con la condanna di tutti gli altri deferiti.

Effettivamente appare pienamente provato che lo Spagnuolo, nonostante la sanzione dell'inibizione subita, ha svolto la funzione di direttore sportivo del Boiano durante le stagioni 2004 – 2005 e 2005-2006. Ciò risulta inequivocabilmente dalla dichiarazione rese all'Ufficio Indagini dal Presidente della società Malatesta e dai tesserati La Cava, Bellotti, Spanò e Vitello. In particolare il Presidente del Boiano ha affermato: *"In merito al sig. Spagnuolo Arturo preciso che lo stesso è il direttore sportivo del Boiano dalla stagione sportiva 2004-2005. Anche per la stagione sportiva 2005-2006 il sig. Spagnuolo ha rivestito la carica di direttore sportivo del Boiano. Le funzioni del sig. Spagnuolo consistono nel portare i calciatori in visione alla società Boiano. Ci siamo rivolti al sig. Spagnuolo perché è un grande conoscitore di calciatori che militano nell'interregionale"*.

Di fronte a tali precise e circostanziate dichiarazioni auto ed etero accusatorie , confermate dagli altri suindicati testimoni e da numerosi riscontri oggettivi, la responsabilità dello Spagnuolo per i fatti addebitatigli appare indubitabile.

Altrettanto certo è che lo Spagnuolo, convocato dall'Ufficio Indagini presso il Comitato Regionale Molise per i giorni 3/5/2006 e 24/5/2006 non si è presentato senza addurre alcun legittimo impedimento.

Quindi le fattispecie disciplinari contestate si sono realizzate e la condotta dello Spagnuolo appare particolarmente grave non solo per il disprezzo dimostrato per le Istituzioni federali ma anche in relazione ai tentativi fraudolenti posti in essere, con l'ausilio dei soggetti giudicati e condannati nell'altro procedimento, per evitare l'accertamento della verità

Sanzione congrua appare quindi quella di due anni di inibizione a decorrere dalla data di scadenza della inibizione in corso.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento infligge a Spagnuolo Arturo la sanzione dell'inibizione per anni due con decorrenza dalla scadenza della precedente inibizione.

RECLAMO DELLA SOCIETA' AC MM SAREGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ILLASI-SAREGO DELL'11.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 31 del 22.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria).

La società Sarego impugna la decisione 22 novembre 2007 della Commissione Disciplinare Territoriale Regione Veneto di rigetto del ricorso della stessa avverso la regolarità della gara 11 novembre 2007 Illasi – Sarego campionato prima categoria, a cui aveva partecipato il calciatore antagonista Rossetto Francesco in corso di squalifica.

Deduce la reclamante l'errore del primo giudice di non aver considerato che il calciatore non aveva scontato la sanzione nella gara precedente del 4 novembre 2007, immediatamente successiva alla sanzione, nella quale egli non aveva giocato, in quanto tale gara non aveva avuto regolare svolgimento ed era stata decisa dal Giudice Sportivo con provvedimento disciplinare pubblicato in epoca successiva la gara dell'11 novembre 2007.

Chiede la revoca della decisione impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, in difetto ed in subordine, la ripetizione della gara reclamata.

Il reclamo è infondato.

Risulta dagli atti che il calciatore era stato squalificato per una gara il 31 ottobre 2007 e che egli non aveva partecipato alla gara del 4 novembre 2007. Tale gara, sospesa per incidenti e data persa ad entrambe le squadre, aveva conseguito un risultato valido agli effetti della classifica, per cui la squalifica del calciatore alla data dell'11 novembre 2007 di disputa della gara reclamata, doveva ritenersi a tutti gli effetti scontata ai sensi dell'art. 22 quarto comma C.G.S.

A nulla rileva ai fini del decidere la circostanza che il provvedimento disciplinare afferente la gara del 4 novembre 2007 era stato pubblicato sul C.U. del 14 novembre 2007, successivo alla gara reclamata,

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.

Il Presidente della C.D.N.
prof. Sabino Luce

“”

Publicato in Roma il 18 gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete